

attiene all'aspetto economico sia per quanto riguarda le attività dell'Organo medesimo, passino alla competenza del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, così ovviando alle suindicate lacune dell'art. 13 nella sua originaria dizione.

In ordine al rapporto di fiducia tra Contribuente e Fisco va rilevato che per quanto riguarda gli strumenti di lavoro sono stati assegnati all'Ufficio della Sicilia n. 2 PC Video il cui uso è soltanto parziale e, relativamente al collegamento con il sistema informatico del Ministero e riguardante l'Angrafe Tributaria purtroppo a tutt'oggi esso non è avvenuto. Inoltre il servizio *Intranet* consente un recepimento di leggi e circolari provenienti dall'Amministrazione Finanziaria ma purtroppo non consente una completa consultazione delle leggi.

Per quanto riguarda la *Banca Dati* del Ministero e il collegamento in rete tra tutti gli Uffici del Garante a tutt'oggi non si è ancora provveduto.

I locali assegnati all'Ufficio della Sicilia sono quelli inseriti nel fabbricato della ex Intendenza di Finanza di Palermo già occupati dalle Direzioni del Territorio e del Demanio e sono costituiti da tre stanzette nelle quali sono stati collocati gli armadi provenienti dagli Uffici stessi e a tutt'oggi si è forniti di un'unica stampante, mentre l'Internet non permette particolari collegamenti esterni nell'ambito di una panoramica completa di leggi.

Va puntualizzato anche che vi è un'evoluzione per quanto attiene al processo di modernizzazione soprattutto per i rapporti tra Contribuente e Fisco.

Una prima tappa di ciò era stata prevista nella legge 27 luglio 2000 n. 212 con la quale il legislatore italiano ha inteso evidenziare tra i *leit motiv*

una reale posizione di parità tra Pubblica Amministrazione e Contribuenti per la attuazione del principio di trasparenza e di partecipazione contenuto già nella legge n. 241 del 1990.

Si è al riguardo accennato ad un *diritto amministrativo paritario* nel quale il *potere dell'Amministrazione e i diritti del cittadino* vengono posti appunto sullo stesso piano. In questo processo di modernizzazione ha assunto particolare importanza l'obiettivo che la legge n. 212 ha inteso voler raggiungere e cioè di specificare i comportamenti e gli accorgimenti che l'Amministrazione deve attuare ai fini della chiarezza, della semplicità e della correttezza dell'azione tributaria finalizzata a garantire l'informazione, la conoscenza e la partecipazione sopra accennate. In questa ottica si è dato corso da parte di alcune Agenzie delle Entrate a forme di sostanziale dialogo che avviene a mezzo delle informazioni (cosiddette **call centers**) cui hanno dato vita alcune Agenzie delle Entrate. Ciò indubbiamente concorre ad una migliore informazione del cittadino e, in un certo senso, all'attuazione del principio di affidamento cui mirano i rapporti tra amministrazione e amministrati nonché all'attuazione del principio di buona fede e di correttezza dell'attività tributaria, se improntata ad effettive iniziative.

L'art. 10 dello Statuto dei diritti dei Contribuenti infatti introduce nell'Ordinamento tributario il principio della buona fede e dell'affidamento del Contribuente già previsti dalla legge 241 del 1990, che costituiscono canoni di correttezza e di collaborazione tra Autorità del Garante e Contribuenti. Solo così si possono tutelare i diritti fondamentali affermati dall'art. 2, prima parte della Costituzione.

Per concludere, si può essere soddisfatti del lavoro fin qui svolto da

questo Ufficio ai fini dell'attuazione delle finalità sopra delineate.

Si passa ad enunciare quindi la

**SITUAZIONE GENERALE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA
NEL SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2004**

TOTALE GENERALE

1 INTERPELLI PENDENTI AL 30.06.2004	2 INTERPELLI PERV. NEL SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2004	3 TOTALE (1+2)	4 INTERPELLI DEFINITI NEL SEMESTRE LUGLIO/DICEMBRE 2004	5 INTERPELLI PENDENTI AL 31 DICEMBRE 2004 (3-4)
113	176	289	157	132

TOTALE ANNO 2004

1 INTERPELLI PENDENTI AL 30.06.2004	2 INTERPELLI PERV. NEL SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2004	3 TOTALE (1+2)	4 INTERPELLI DEFINITI NEL SEMESTRE LUGLIO/DICEMBRE 2004	5 INTERPELLI PENDENTI AL 31 DICEMBRE 2004 (3-4)
62	176	238	138	81

Interpelli pervenuti nel 2001

Autotutela accertamenti

IRPEF/IRPEG	Definiti n. //	Accolti n. //	Respinti n. //
IVA	" //	" //	" //
ICI	" //	" //	" //
TARSU	" //	" //	" //
Definiti n. //		Accolti n. //	Respinti n. //

Autotutela AvvisiPagamento e liquidazione

IRPEF/IRPEG	Definiti n. //	Accolti n. //	Respinti n. //
IVA	" //	" //	" //
ICI	" //	" //	" //
TARSU	" //	" //	" //
Definiti n. //		Accolti n. //	Respinti n. //

RIMBORSI

IRPEF/IRPEG	Definiti n. 1	Accolti n. 1	Respinti n. //
IVA	" //	" //	" //
ICI	" //	" //	" //
TARSU	" //	" //	" //
Definiti n. 1		Accolti n. 1	Respinti n. //

QUESITI E VARIE Definiti n. // Accolti n. // Respinti n. //

Rimasti al 30.06.2004 n. 1	Definiti n. 1	Accolti n. 1	Respinti n. //
Rimasti al 31.12.2004 n. //			

VERIFICHE GUARDIA DI FINANZA

Definiti n. // Accolte n. // Respinti n. //

VERIFICHE UFFICI

Definiti n. // Accolte n. // Respinti n. //

Interpelli pervenuti nel 2002

Autotutela accertamenti

IRPEF/IRPEG	Definiti n. //	Accolti n. //	Respinti n. //
IVA	" //	" //	" //
ICI	" //	" //	" //
TARSU	" //	" //	" //

	Definiti n. //	Accolti n. //	Respinti n. //
--	-----------------------	----------------------	-----------------------

Autotutela Avvisi**Pagamento e liquidazione**

IRPEF/IRPEG	Definiti n. 3	Accolti n. //	Respinti n. 3
IVA	" //	" //	" //
ICI	" //	" //	" //
TARSU	" //	" //	" //

	Definiti n. 3	Accolti n. //	Respinti n. 3
--	----------------------	----------------------	----------------------

RIMBORSI

IRPEF/IRPEG	Definiti n. 1	Accolti n. //	Respinti n. 1
IVA	" //	" //	" //
ICI	" //	" //	" //
TARSU	" //	" //	" //

	Definiti n. 1	Accolti n. //	Respinti n. 1
--	----------------------	----------------------	----------------------

QUESITI E VARIE Definiti n. 1 Accolti n. 1 Respinti n. //

Rimasti al 30.06.2004 n. 8	Definiti n. 5	Accolti n. 1	Respinti n. 2
Rimasti al 31.12.2004 n. 5			

VERIFICHE GUARDIA DI FINANZA

Definiti n. // Accolte n. // Respinti n. //

VERIFICHE UFFICI

Definiti n. // Accolte n. // Respinti n. //

Interpelli pervenuti nel 2003**Autotutela accertamenti**

IRPEF/IRPEG	Definiti n. 1	Accolti n. 1	Respinti n. //
IVA	" //	" //	" //
ICI	" //	" //	" //
TARSU	" //	" //	" //
Definiti n. 1		Accolti n. 1	Respinti n. //

Autotutela Avvisi**Pagamento e liquidazione**

IRPEF/IRPEG	Definiti n. 1	Accolti n. //	Respinti n. 1
IVA	" //	" //	" //
ICI	" 1	" //	" 1
TARSU	" 4	" //	" 4
Definiti n.6		Accolti n. //	Respinti n. 6

RIMBORSI

IRPEF/IRPEG	Definiti n. 12	Accolti n. 10	Respinti n. 2
IVA	" //	" //	" //
ICI	" //	" //	" //
TARSU	" //	" //	" //
Definiti n. 12		Accolti n. 10	Respinti n. 2

QUESITI E VARIE Definiti n. // Accolti n. // Respinti n. //

Rimasti al 30.06.2004 n. 38	Definiti n. 18	Accolti n. 11	Respinti n. 7
Rimasti al 31.12.2004 n. 23			

VERIFICHE GUARDIA DI FINANZA

Definiti n. 1 Accolte n. 1 Respinti n. //

VERIFICHE UFFICI

Definiti n. // Accolte n. // Respinti n. //

Interpelli pervenuti nel 2004**Autotutela accertamenti**

IRPEF/IRPEG	Definiti n. 6	Accolti n. 3	Respinti n. 3
IVA	" //	" //	" //
ICI	" 1	" //	" 1
TARSU	" //	" //	" //

Definiti n. 7	Accolti n. 3	Respinti n. 4
----------------------	---------------------	----------------------

Autotutela Avvisi**Pagamento e liquidazione**

IRPEF/IRPEG	Definiti n. 8	Accolti n. 7	Respinti n. 1
IVA	" 1	" //	" 1
ICI	" 1	" 1	" //
TARSU	" //	" //	" //
Tassa automobilistica	" 5	" 1	" 4
Fermo amministrativo	" //	" //	" //
Varie	" 4	" 1	" 3

Definiti n. 19	Accolti n. 10	Respinti n. 9
-----------------------	----------------------	----------------------

RIMBORSI

IRPEF/IRPEG	Definiti n. 95	Accolti n. 20	Respinti n. 75
IVA	" //	" //	" //
ICI	" //	" //	" //
TARSU	" //	" //	" //
Tassa automobilistica	" //	" 1	" //
Fermo amministrativo	" 1	" //	" 1
Varie	" 1	" 1	" //

Definiti n. 97	Accolti n. 22	Respinti n. 76
-----------------------	----------------------	-----------------------

QUESITI E VARIE Definiti n. 10 Accolti n. 4 Respinti n. 6

Rimasti al 30.06.2004 n. 85	Definiti n. 133	Accolti n. 39	Respinti n. 94
Rimasti al 31.12.2004 n. 114			

VERIFICHE GUARDIA DI FINANZA

Definiti n. 2 Accolte n. 1 Respinti n. 1

VERIFICHE UFFICI

Definiti n. 1 Accolte n. // Respinti n. 1

Autotutela Accertamenti

Interpelli pervenuti nel:

2001	Definiti n. //	Accolti n. //	Respinti n. //
2002	n. //	n. //	n. //
2003	n. 1	n. 1	n. //
2004	<u>n. 7</u>	<u>n. 3</u>	<u>n. 4</u>
	Definiti n. 8	Accolti n. 4	Respinti n. 4

Autotutela Avvisi di liquidazione

2001	Definiti n.//	Accolti n.//	Respinti n. //
2002	n. 3	n.//	n. 3
2003	n. 5	n.//	n. 5
2004	<u>n.19</u>	<u>n.14</u>	<u>n. 8</u>
	Definiti n.27	Accolti n.14	Respinti n. 16

TOTALI

Pervenuti nel 2001	Rimasti al 30.06.2004	n. 1	Definiti n. 1	Accolti n° 1	Respinti n. //
" 2002	" "	8	" 5	" 2	" 3
2003	" "	38	" 18	" 11	" 7
2004	" "	62	" //	" //	" //
Pervenuti al 31.12.04	"	176	" 133	" 40	" 93
RIMASTI E PERVENUTI		238	Definiti 157	Accolti 40	Respinti 103

1° Semestre 2003	2° Semestre 2004	Differenze
Pervenuti n. 114	Pervenuti n. 176	+ 62
Rimasti e pervenuti 113	Rimasti e Definiti 157	+ 43
Accolti n. 77	Accolti 54	- 23
Respinti n. 36	Respinti n. 103	+ 67
Rimasti n. 113	Rimasti n. 132	+ 19

Per quanto riguarda gli elementi delle vertenze essi vengono evidenziati nel quadro di sintesi relativo al semestre di trattazione. Si evidenziano qui le questioni che meritano di essere segnalate, con alcune annotazioni di commento in linea generale, rinviando per i particolari ai singoli “settori”.

RICHIESTA DI PROCEDURA DI ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA

Si evidenzia anzitutto che le richieste di procedura in autotutela vanno accolte tutte le volte che gli Uffici interessati aderiscono alle motivazioni espresse da questo Ufficio del Garante a seguito di una approfondita istruttoria e vengono respinte quando questo Collegio riconosce legittimo il comportamento degli Uffici come conseguenza delle risposte date dall'Amministrazione

È assolutamente prevalente la definizione positiva sia totalmente che parzialmente quando risultano accettabili le motivazioni dell'interpellante o l'istruttoria di questo Garante.

ACCERTAMENTI

Si sottolinea che nel semestre luglio/dicembre 2004 le definizioni di interpello con la richiesta di attivazione della procedura di annullamento in autotutela sono state appena otto.

- Relativamente alla contestazione dell'avviso di accertamento notificato dall'Ufficio a seguito di un verbale di contestazione emesso in sede di verifica fiscale da parte del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, l'Ufficio, tenuto conto delle eccezioni espresse da questo Organo conseguenti ad una approfondita istruttoria, ha accolto parzialmente l'istanza di autotutela, ritenendo di ampliare l'art. 2 comma 1, c) del D.M. 37/97, considerato che sussisteva l'errore sul presupposto dell'imposta in funzione della mancanza di precisione e concordanza delle presunzioni poste a base della rettifica

- In merito alla richiesta di annullamento in autotutela di accertamenti a seguito di sentenza penale di assoluzione, premesso che era intervenuta la definitività di tale accertamento in conseguenza della sentenza della Corte di Cassazione favorevole all'Amministrazione, nel dissertare sulla funzione di una sentenza penale si è rilevato che la natura vincolante degli effetti del giudicato penale nel processo tributario di cui all'art. 12 della legge n. 516/82 è stata eliminata dall'art. 654 c.p.p., che in virtù dell'art. 207 della disposizione di attuazione ha soppresso tale effetto vincolante qualora l'Amministrazione Finanziaria non sia costituito nel processo penale quale parte civile.

La suddetta autonomia del processo penale rispetto al processo tributario e al procedimento amministrativo di accertamento ha trovato consenso nella copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in particolare, con sentenza n. 6337 del 3 maggio 2002, ha espressamente affermato l'efficacia non vincolante del giudicato penale nel processo tributario in quanto da un lato sono vigenti delle limitazioni delle prove (esempio il divieto della prova testimoniale) e dall'altro possono valere anche presunzioni idonee a determinare una pronuncia penale di condanna.

- Alla richiesta di annullamento in autotutela dell'accertamento conseguente ad un processo verbale di contestazione redatto da Funzionari dell'Ufficio in sede di controllo dei presupposti e condizioni fissati dall'art. 8 della legge 388/2000 per i nuovi investimenti, l'Ufficio ha emesso un provvedimento di rigetto in quanto dalla descrizione della fattura relativa alla realizzazione dell'impianto elettrico su un immobile di proprietà di terzi e non dell'impresa, traeva origine l'impossibilità di conoscere in modo certo che si trattasse di un acquisto di un bene strumentale autonomo rispetto al bene

non di proprietà.

Inoltre l'incertezza derivava dalla mancata indicazione dei materiali installati autonomi rispetto al vecchio impianto, del costo delle prestazioni di lavoro per la posa in opera, elementi indispensabili per una distinzione tra beni strumentali (**agevolati**) e costi pluriennali (**non agevolati**).

- In merito alla richiesta di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento, motivata dal fatto che la dichiarazione dei redditi era stata regolarmente presentata e che le fatture segnalate dalla Guardia di Finanza a seguito di verifica fiscale erano state regolarmente annotate nel corso dell'anno con la conseguente regolarizzazione del rilievo mosso, l'Ufficio ha ritenuto che l'attivazione dell'Istituto dell'autotutela incontrava allo stato degli atti limiti oggettivi in quanto al momento dell'emissione dell'atto la dichiarazione non risultava presentata al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria e soltanto in un tempo successivo è stata messa in linea con la diagnostica "dichiarazione non liquidabile per incompletezza dei dati anagrafici e/o compatibili", per cui l'Ufficio non aveva elementi sufficienti per controllare quanto affermato dalla contribuente e soltanto dopo aver controllato se l'atto da annullare rientrasse nei casi previsti dalla circolare n. 195 dell'8/07.1997, avrebbe potuto essere data una diversa valutazione allorché la contribuente, opportunamente invitata, presentasse in originale i registri contabili con le relative fatture emesse nonché la documentazione delle spese sostenute e delle ricevute di pagamento di quanto autoliquidato in materia di **imposizione diretta ed indiretta**.
- Relativamente alla richiesta di annullamento o parziale di un avviso di accertamento, l'Ufficio, pur essendosi definito l'avviso per mancata impugnativa, a seguito di istruttoria di questo Collegio e della

documentazione presentata dal contribuente, ha ridotto le maggiori imposte accertate.

AVVISI DI LIQUIDAZIONE E DI PAGAMENTO

- In merito alla richiesta di annullamento in autotutela di avviso di pagamento relativo al tributo IVA **per errore commesso nell'indicazione della relativa partita**, l'Ufficio ha precisato che l'avviso di notifica che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, oggetto della controversia, non riguardava soltanto il riporto del credito riferito ad altra partita IVA, ma anche l'indebita detrazione di imposta conseguente alla presenza della richiesta di operazioni esenti, rilievo mai contestato.
- Relativamente alla richiesta di annullamento in autotutela di atto di iscrizione ipotecaria, l'Ufficio ha precisato che non può trovare accoglimento l'istanza in quanto, in caso di tardiva dichiarazione, da considerarsi omessa, la stessa costituisce titolo solo per la riscossione delle imposte dichiarate.

RIMBORSI

Si conferma che in questo semestre la parte più numerosa degli interPELLI è costituita dalla richiesta e sollecito di rimborsi con una prevalenza di accoglimenti, anche se ancora una volta è emersa in parte inefficace l'azione del Garante in quanto si attende la convalida del rimborso dato che col vigente sistema di automazione e di centralità l'erogazione è rinviata a tempi non determinati e a volte rimessa all'erogazione di fondi.

La questione è rimasta tuttora insoluta con la conseguenza dell'insoddisfazione dell'interpellante che giustamente ritiene inutile il ricorso all'Organo di garanzia.

Una menzione particolare meritano i numerosi interpellati (73) connessi alla problematica sorta a seguito di quanto disposto dall'art. 9 comma 17 della legge 27.12.2002 n. 289 che ai soggetti colpiti dal sisma del 13-16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siragusa, **ha consentito la definizione agevolata del versamento entro il 16 aprile 2003 dell'intero ammontare dovuto per tributi e contributi, rispetto al 10 per cento già versato.**

Da qui le numerose richieste dei contribuenti che avevano versato l'intero importo del rimborso del 90 per cento.

Questo Garante, pur ritenendo discriminatorio tale disposto tra coloro che avevano versato l'intero importo e quelli che avevano seguito ^{la} ~~la~~ ^{la} sospensione del pagamento, ha interessato gli Uffici Centrali per dare agli istanti risposte certe.

Il Ministero delle Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio Studi e Politiche Giuridiche Tributarie – Div. II Reparto VI ha dedotto con nota del 30.09.2004, prot. n. 7488 che “le disposizioni di cui al citato art. 9, comma 17, della legge 289/2002, rispondendo alla medesima **ratio** che **sottende gli altri condoni previsti dalla stessa legge.** Inoltre considerato che le citate disposizioni prevedono che l'importo base, sul quale viene determinata la percentuale del 10 per cento, è calcolato al netto dei versamenti già eseguiti e che le medesime disposizioni non prevedono alcun credito per coloro che avevano già effettuato i versamenti, si ritiene escluso, in base alla vigente normativa, il rimborso i quanto versato”.

Peraltro, con nota del 14.10.2004 prot. n. 110642, l'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Settore Fiscalità Indiretta e Internazionale – Ufficio Procedure Fiscali – ha espresso uguale parere, evidenziando «come il legislatore abbia voluto riservare la definizione in

argomento ai contribuenti che non hanno provveduto in tutto o in parte a versare i tributi oggetto di sospensione, escludendo dal calcolo del 10 per cento i versamenti già eseguiti ed escludendo, di conseguenza dalla definizione quei contribuenti che avendo già assolto le imposte non sono ovviamente interessati a definire quanto già pagato».

Evidenziando, infine, «che la disposizione di cui al richiamato art. 9, comma 17, si richiama alla ratio tipica dei provvedimenti di condono, che è quella di definire i rapporti giuridici pendenti, senza possibilità di ripetere il pagamento delle imposte assolte dal contribuente».

Il problema merita un approfondimento da parte dell'Ufficio che si occupa delle Comunicazioni Istituzionali, Normative facente parte del Dipartimento delle Politiche Fiscali.

In merito all'argomento «rimborsi» si evidenzia inoltre il caso in cui gli Uffici non procedono al rimborso in quanto emergono a carico del contribuente debiti erariali segnalati anche dalla Concessione per la Riscossione dei Tributi Montepaschi SE.RI.T. S.p.A..

Meritano di essere, infine segnalati due problemi in merito alla esecuzione dei rimborsi:

- in presenza di sentenze favorevoli ai contribuenti gli Uffici a volte ritengono di non effettuare i rimborsi in quanto ritengono che dette sentenze non siano definitive a seguito di appello;
- gli Uffici motivano la mancata emissione dei rimborsi con l'avvenuta prescrizione decennale. Tale tesi non trovando conforto giuridico, non può considerarsi equa in quanto la prescrizione invocata spesso conseguenza di disfunzioni dell'Amministrazione Finanziaria.